

MORRI ROSSETTI  
& FRANZOSI



---

# Tax Weekly Roundup

---

Venerdì 10 ottobre 2025

Nr. 40 - 2025

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. La rinuncia al credito da parte del socio non residente non genera sopravvenienza
2. Negata la restituzione dell'IVA se l'operazione è avvenuta in un contesto fraudolento
3. Fusioni: i limiti al riporto delle perdite si applicano anche al periodo di retrodatazione
4. Non imponibile in Italia la cessione di partecipazioni in società italiane da parte di *holding* estere
5. *Reverse charge* e logistica: istituito il codice identificativo per chi opta per il regime transitorio
6. Dichiarazione fraudolenta: il reato si configura con l'utilizzo di fatture relative ad un contratto di appalto simulato
7. Acquisto di ramo d'azienda: in assenza del certificato l'acquirente paga i debiti del ramo acquisito
8. Credito d'imposta R&S: l'incertezza normativa porta alla disapplicazione delle sanzioni
9. Cortili e giardini soggetti a IMU come aree edificabili
10. Omessa dichiarazione: responsabile il rappresentante legale in carica alla scadenza dell'invio
11. Scissione: società beneficiaria responsabile con la sola cartella di pagamento

### **La rinuncia al credito da parte del socio non residente non genera sopravvenienza**

Con la Norma di comportamento n. 232 del 9 ottobre 2025 l'AIDC sostiene che la rinuncia di un credito sorto originariamente in capo al socio non residente non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, comma 4-bis, del TUIR, e rende superflua anche l'attestazione del valore fiscale del credito rinunciato, poiché non può determinare l'emersione di una sopravvenienza imponibile in capo alla partecipata residente.

Il regime fiscale della rinuncia ai crediti da parte dei soci è dettato dal comma 4-bis dell'88 del TUIR, il quale riconosce la non imponibilità solo per la parte che non eccede il valore fiscale agli stessi riconosciuto in capo al socio che ha rimesso il debito.

La norma assimila la remissione a un "apporto" di capitale solo per la parte che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito, valore che il socio deve attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In assenza di tale dichiarazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero e il valore nominale del credito è considerato, ai fini fiscali, una sopravvenienza attiva imponibile in capo alla società beneficiaria della remissione, a prescindere:

- dalle modalità con cui viene formalizzata da parte del creditore la volontà di remissione,

- dalla rappresentazione contabile che i soggetti coinvolti danno della rinuncia al credito nelle loro scritture contabili e nei rispettivi bilanci, secondo i principi contabili applicati.

Intervenendo in materia, l'AIDC ha evidenziato come vi siano circostanze al verificarsi delle quali l'applicazione della norma risulterebbe inappropriata.

Ad esempio, nell'ipotesi di rinuncia da parte di un socio non residente di un credito originariamente sorto in capo allo stesso e sempre rimasto nella sua disponibilità, tutte le vicende di gestione del credito (i.e. perdite o svalutazioni fiscalmente rilevanti nella giurisdizione di residenza del socio), risulterebbero indifferenti per l'ordinamento italiano e, di conseguenza, eliminerebbero l'obbligo di di assoggettare a imposizione la corrispondente sopravvenienza attiva che si determina in capo alla società partecipata beneficiaria della remissione del debito.

Qualsiasi disallineamento tra il valore fiscalmente riconosciuto in capo al socio creditore non residente e la società partecipata debitrice non determinerebbe alcun vantaggio fiscale in capo al primo, che continuerebbe a essere tassato in base alle regole della propria giurisdizione di residenza anche con riferimento all'attribuzione del valore fiscale del credito.

Un'ulteriore conferma si rinviene nella lettera della norma che prevede l'attestazione da parte del socio del valore fiscalmente riconosciuto del credito oggetto di remissione attraverso l'atto sostitutivo di notorietà.

Peraltro, la rinuncia da parte del socio non residente a un credito originariamente sorto in capo allo stesso e sempre rimasto nella sua disponibilità, appare un evento sostanzialmente sovrapponibile a quello della rinuncia al credito verso la società partecipata da parte di una persona fisica residente che non eserciti attività di impresa.

In tale situazione, anche secondo l'Amministrazione finanziaria, non potendosi produrre alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale, non vi è alcuna necessità per la società partecipata di applicare il comma 4-bis dell'articolo 88 del TUIR e contemporaneamente si rende superflua la dichiarazione del socio remittente alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia.

### **Negata la restituzione dell'IVA se l'operazione è avvenuta in un contesto fraudolento**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025, ha reso chiarimenti in ordine alla restituzione dell'IVA applicata a cessioni di beni e prestazioni di servizi nei casi in cui l'imposta non era dovuta, e ciò è stato accertato in via definitiva dall'amministrazione finanziaria.

Questa possibilità, ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, del DPR n. 633/1972, è subordinata al fatto che sia stata restituita al cliente l'IVA indebitamente addebitata, al fine di evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore.

Il cliente (cessionario/committente), a sua volta, deve aver restituito all'Erario l'imposta a seguito di accertamento definitivo. Tuttavia, la restituzione dell'imposta resta esclusa se il versamento dell'IVA è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

La norma di riferimento è l'articolo 30-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dalla legge Europea 2017, che disciplina la restituzione dell'imposta non dovuta, definendo i termini e le condizioni per la richiesta.

Nel dettaglio, come indicato dal comma 1 dell'articolo 30-ter, il contribuente può fare richiesta dell'IVA entro due anni dal versamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Il successivo comma 2 prevede che, nel caso di imposta non dovuta per una cessione di beni o una prestazione di servizi, accertata dall'Amministrazione in via definitiva, la domanda può essere presentata dal cedente o prestatore entro due anni dalla restituzione al cessionario o al committente, dell'importo pagato a titolo di rivalsa, imposta che lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all'Erario a seguito di un accertamento definitivo. Infine, il comma 3 esclude la restituzione nei casi di frode.

L'Agenzia ha chiarito che se, in un contesto di frode, a seguito di controlli, il rapporto contrattuale instaurato tra le parti viene riqualficato (perché, ad esempio, un contratto d'appalto di servizi in realtà era un contratto di somministrazione di lavoro) e di conseguenza viene escluso, per invalidità del titolo, il diritto alla detrazione Iva relativa al contratto di appalto, non essendo configurabile una prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini IVA, non si potrà procedere ad alcuna restituzione dell'imposta.

### **Fusioni: i limiti al riporto delle perdite si applicano anche al periodo di retrodatazione**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27058, depositata l'8 ottobre 2025, ha statuito che i limiti al riporto delle perdite si applicano anche al periodo di retrodatazione della fusione.

Nel caso esaminato la fusione aveva riguardato una società con periodo d'imposta a cavallo (1° luglio - 30 giugno) che aveva perfezionato una fusione nel 2007 retrodatando gli effetti fiscali al 1° luglio 2006. L'oggetto del contendere riguardava le perdite maturate nel periodo di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, intercorrente tra il luglio 2006 e il giugno 2007.

I giudici di legittimità hanno, in primis, ripercorso il dettato dell'articolo 172, comma 7, del TUIR – *ratione temporis* – che prevedeva dei limiti al riporto delle perdite delle entità che partecipano alla fusione collegati al patrimonio netto (limite patrimoniale) e al test di vitalità, che metteva a confronto i ricavi e i costi del personale

dell'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata e che deve essere superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

A ciò si aggiungeva il confronto con le svalutazioni delle partecipazioni, elemento reso poi superfluo dall'introduzione del regime pex che decreta l'indeducibilità di tali svalutazioni.

La norma ampliava questi limiti anche al caso di retrodatazione della fusione con riguardo al periodo che va dall'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.

Il test di vitalità, quindi, veniva esteso ai casi di retrodatazione prevedendo che in tale periodo si facesse un ragguaglio ad anno per permettere un raffronto con dati omogenei. Per i giudici, il riporto delle perdite in caso di fusione soggiace ai predetti tre limiti.

### **Non imponibile in Italia la cessione di partecipazioni di società italiane da parte di holding estere**

La Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano, con la sentenza 3525 depositata il 5 settembre 2025, ha statuito che non può essere tassata la plusvalenza che un fondo di private equity internazionale ha realizzato dalla vendita di una partecipazione in una target italiana sostenendo che vi sia interposizione da parte delle holding lussemburghesi laddove invece la struttura sia genuina.

Nel caso esaminato, era stata contestata l'omessa presentazione della dichiarazione in Italia e il mancato assoggettamento ad imposizione della plusvalenza riveniente dalla vendita di una nota società attiva nella cura degli animali detenuta da due holding lussemburghesi.

I verificatori avevano contestato l'interposizione fittizia delle strutture lussemburghesi (ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del DPR n. 600/1973) che apparivano titolati dei redditi, dimostrando, invece, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che l'effettivo possessore degli stessi era un fondo di private equity internazionale, con interposizione delle suddette holding.

A tale fine era stata, quindi, contestata la reviviscenza del fondo ormai liquidato nei cinque anni dalla cancellazione al registro.

A fronte della difesa delle ricorrenti, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la mancata tassazione della plusvalenza e la successiva distribuzione di dividendi in esenzione che comportava a suo avviso l'interposizione, con due avvisi di accertamento.

La Corte di Milano ha dato ragione al contribuente, soffermandosi sulla questione e concentrandosi sulla presunta interposizione fittizia delle holding lussemburghesi che avrebbe consentito ai fondi di beneficiare di un regime di esenzione da imposizione.

L'Agenzia delle Entrate riteneva tassabile in Italia la plusvalenza ai sensi degli articoli 23, comma 1, lett. f), (plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti), articolo 73, comma 1, lett. d), e articolo 151, comma 3, del TUIR, (reddito degli enti commerciali non residenti), come redditi di natura finanziaria ex articolo 67, comma 1, lett. c) del TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate).

I giudici hanno rilevato che l'interposizione fittizia è fattispecie che fa scattare l'ipotesi di reato, ma a loro avviso la realtà era differente in quanto la struttura in Lussemburgo era adeguata alle funzioni da svolgere.

Le holding avevano a disposizione, e ne avevano sostenuto i costi, uffici e personale propri, per quanto ridotti ed esigui, adeguati in proporzione alla tipologia dell'attività da svolgere.

Inoltre, si erano tenute numerose riunioni dei Consigli di amministrazione composti da numerosi professionisti di comprovata esperienza, in parte residenti proprio in Lussemburgo, oltre diverse riunioni assembleari a comprova della autonomia gestionale e decisionale delle holding.

Le holding non erano fittiziamente interposte, né vi era un meccanismo automatico di trasferimento dei proventi percepiti e la decisione sulle opzioni di investimento dei proventi è stata oggetto di due Consigli di amministrazione.

Per cui quelle che per l’Agenzia erano presunzioni gravi, precise e concordanti per stabilire l’interposizione fittizia in realtà sono state sconfessate nei fatti dalle ricorrenti.

### **Reverse charge e logistica: istituito il codice identificativo per chi opta per il regime transitorio**

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 7 ottobre 2025, n. 53 ha istituito il codice identificativo “66”, denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, necessario per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

Si ricorda che la legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha esteso l’applicazione del meccanismo del *reverse charge* anche alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica. Tuttavia, la possibilità di applicare il *reverse charge* anche a questa tipologia di servizi deve essere espressamente autorizzata UE.

In attesa dell’autorizzazione, il legislatore ha previsto, per il prestatore e il committente, la possibilità di optare per il regime transitorio, secondo il quale il pagamento dell’IVA sulle prestazioni in questione è effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

Con la Risoluzione del 28 luglio 2025, n. 47 è stato istituito il codice tributo «6045» per effettuare tale versamento entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura.

Ora, con la Risoluzione n. 53/2025, viene istituito il codice tributo “6045” necessario al committente per versare in F24 l’Iva dovuta in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione. Viene, infatti, specificato che, in sede di compilazione del modello F24:

- nella sezione “Contribuente” vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore, nei relativi campi

- il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”.

### **Dichiarazione fraudolenta: il reato si configura con l’utilizzo di fatture relative ad un contratto di appalto simulato**

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 32586, depositata il 3 ottobre 2025, ha statuito che commette il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell’articolo 2 del DLgs n. 74/2000, l’imprenditore che utilizza fatture relative a un contratto di appalto per simulare l’intermediazione di manodopera.

La legale rappresentante di una società era stata condannata, sia in primo che in secondo grado, alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con specifico riferimento ad un contratto di appalto che era stato riqualficato come prestazione di manodopera.

L’imputata aveva proposto ricorso dinanzi la Corte di Cassazione, lamentando un’errata valutazione delle prove e rilevando come, nella fattispecie in questione, le prestazioni fossero state realmente realizzate.

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, i giudici hanno rilevato che la contestazione riguardava la natura soggettiva dell’inesistenza e non la realizzazione o meno delle operazioni sottostanti.

La valutazione riguardava, infatti, la riconducibilità delle prestazioni al soggetto emittente le fatture: attraverso i contratti simulati di appalto era stata intermediazione illegalmente manodopera, con la conseguenza riconducibilità della prestazione ai singoli lavoratori.

Ai fini della configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta è sufficiente la mera presentazione della dichiarazione contenente le

false fatture a prescindere poi dalla realizzazione dell'evasione. La Suprema Corte ha così precisato che, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico consiste nella consapevole indicazione nelle dichiarazioni di elementi passivi fittizi.

Il dolo specifico dell'evasione rappresenta, invece, la finalità che deve animare la condotta, anche se poi non è necessario per il perfezionamento del reato.

Nel caso esaminato, in base alla valutazione del giudice di merito, la finalità di evasione era dimostrata dal fatto che attraverso il simulato contratto di appalto, l'imputata aveva ottenuto un credito IVA.

### **Acquisto di ramo d'azienda: in assenza del certificato l'acquirente paga i debiti del ramo acquisito**

La Corte di giustizia tributaria di Reggio Emilia, nella sentenza n. 203/1/2025, ha statuito che in assenza del certificato sull'esistenza dei carichi fiscali pendenti, incombe sull'acquirente del ramo d'azienda la dimostrazione che i debiti della cedente non erano riferibili all'attività trasferita.

Inoltre, se la cessionaria non impugna l'intimazione di pagamento notificata per il recupero delle somme della cedente, è inammissibile la successiva richiesta di rimborso.

Il caso esaminato riguardava la cessionaria di un ramo d'azienda, che aveva richiesto a rimborso le imposte versate a seguito di un'intimazione di pagamento ricevuta in qualità di responsabile solidale.

La contribuente, pur ritenendo l'intimazione illegittima, non l'aveva impugnata per non compromettere la partecipazione a gare d'appalto. Quindi, aveva proposto ricorso contro il silenzio-rigetto dell'Ufficio sul rimborso, eccependo che non fossero debiti riconducibili al ramo acquisito.

Secondo la tesi della ricorrente, la propria responsabilità doveva limitarsi a quei debiti originati dal ramo ceduto.

La Corte adita ha considerato il ricorso inammissibile, evidenziando come il mancato

ricorso contro un atto impositivo divenuto definitivo – nella specie, l'intimazione – preclude la possibilità di attivare la tutela restitutoria.

A ciò doveva aggiungersi la mancata fornitura della prova, anche presuntiva, su quali debiti potessero riferirsi all'azienda trasferita.

L'Ufficio, infatti, sebbene attraverso presunzioni, ritenute gravi, precise e concordanti, aveva evidenziato che l'attività trasferita rappresentava, in capo alla cedente, l'86% del fatturato complessivo, con la conseguenza che fosse verosimile la riconducibilità dei debiti tributari pretesi al ramo oggetto di cessione.

Il collegio, pertanto, pur condividendo il principio di inerenza per il debito rispetto all'azienda, ha ritenuto non documentata la tesi della contribuente, rigettandone il ricorso.

### **Credito d'imposta R&S: l'incertezza normativa porta alla disapplicazione delle sanzioni**

La Corte di giustizia tributaria, nella sentenza n. 3279/20/2025, ha statuito che l'Agenzia delle Entrate non può irrogare sanzioni per l'indebito utilizzo di crediti d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in presenza di uno stato di obiettiva incertezza normativa sulla qualificazione delle attività agevolabili.

Ad una S.r.l., operante nel settore della pelletteria, era stato notificato nel 2017 un atto di recupero con il quale l'Agenzia delle Entrate disconosceva il credito ricerca e sviluppo fruito dalla stessa in compensazione, qualificandolo come inesistente ed irrogando le relative sanzioni.

Secondo l'Ufficio, infatti, le attività svolte (corsi di formazione rivolti al personale, con test e rilevazioni sul benessere organizzativo) non integravano gli elementi tecnici previsti dall'articolo 3 del DL n. 145/2013 e dal DM del 27 maggio 2015, trattandosi di interventi ordinari e non innovativi.

In primo grado il ricorso era stato respinto. In appello la società aveva sostenuto l'illegittimità delle sanzioni irrogate, la mancata richiesta del parere Mise e l'errata qualificazione del credito.

I giudici di seconde cure hanno confermato la correttezza del recupero del credito, ritenendo che

le attività rendicontate non fossero riconducibili a vera ricerca e sviluppo, ma ha accolto il motivo relativo alle sanzioni.

Infatti, la Corte ha affermato che, per legittimare l'applicazione delle sanzioni, è necessaria la sussistenza di un elemento soggettivo di dolo o colpa, che non ricorre nei casi di incertezza oggettiva sulla norma applicabile.

Nel caso esaminato, la società aveva documentato l'attività con una relazione tecnica dell'Università, ritenuta fonte terza qualificata. Inoltre, la mancata richiesta del parere Mise aveva contribuito ad aggravare l'ambiguità interpretativa.

Secondo i giudici, la linea di confine tra attività agevolabili e non, in ambito ricerca e sviluppo, restava pertanto incerta, soprattutto per le attività di progettazione, pianificazione o formazione avanzata, spesso difficili da classificare univocamente.

In un simile contesto, l'applicazione automatica delle sanzioni contrastava con il principio di proporzionalità e buona fede, che impone all'Amministrazione finanziaria un'analisi attenta anche dell'intento del contribuente.

### **Cortili e giardini soggetti a IMU come aree edificabili**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26673, depositata il 3 ottobre 2025, ha statuito che le aree urbane, quali ad esempio cortili o giardini contigui ad abitazioni, devono essere considerati, ai fini IMU, quali aree edificabili e non come aree meramente pertinenziali.

Per essere pertinenziali, e dunque essere tassate in uno con il fabbricato, le stesse non devono essere suscettibili di diversa destinazione, se non attraverso una radicale trasformazione.

La questione è relativa alla disciplina IMU applicabile ai suoli classificati in catasto come F1, categoria che identifica l'area urbana, priva di rendita catastale.

Appartengono a tale tipologia, ad esempio, i giardini, i cortili, i campi da gioco scoperti e i parcheggi. Al riguardo, si contrappongono da sempre due tesi: la prima considera detti beni

come aree edificabili e in quanto tali soggetti autonomamente a imposta sulla base del valore di mercato; la seconda, invece, consiste nel considerare le porzioni di suolo suddette come pertinenze del fabbricato cui esse accedono.

In tale ottica, l'area urbana concorre, al più, alla determinazione della rendita catastale del fabbricato e non è quindi, di per sé, oggetto di tassazione.

I giudici di legittimità, investiti della questione, hanno sposato la prima tesi, rilevando come si tratti di porzioni di suolo, non qualificabili né come terreni agricoli né come fabbricati, derivanti dalla manipolazione intensiva del terreno, funzionale all'edificazione.

Per questo motivo, la Corte ha concluso per l'appartenenza delle stesse alla categoria delle aree edificabili e come tali soggetti autonomamente al pagamento dell'IMU.

### **Omessa dichiarazione: responsabile il rappresentante legale in carica alla scadenza dell'invio**

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 17611 del 2025, ha statuito che l'Agenzia delle Entrate deve utilizzare i dati in proprio possesso per verificare chi fosse il legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta al momento della scadenza dei termini di invio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciò al fine di individuare correttamente il responsabile in solido con l'ente per la violazione.

L'Agenzia non può, quindi, limitarsi a constatare la mancata comunicazione di variazione presso l'Anagrafe tributaria, le cui risultanze non costituiscono un elemento dal valore inoppugnabile.

La controversia trae origine dal ricorso presentato dall'ex legale rappresentante di un'associazione.

La controversia è giunta al vaglio del collegio di legittimità dopo che la Commissione tributaria regionale aveva riformato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente.

In particolare, i giudici d'appello avevano ritenuto che il contribuente, già legale rappresentate dell'associazione, fosse responsabile con quest'ultima poiché non era stata comunicata la variazione del nuovo legale rappresentate.

Di contro il contribuente aveva sostenuto che il giudice di merito non avesse considerato che, da un lato, le dimissioni erano intervenute molto prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione e, dall'altro, che era subentrato un nuovo soggetto a cui la stessa Agenzia si era rivolta per richiedere la documentazione relativa all'associazione.

I giudici di legittimità hanno in primis rilevato che, ai fini dell'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta, è necessaria non solo l'ingerenza nell'attività dell'ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo.

Poiché, come prevede lo Statuto del contribuente, i rapporti tra quest'ultimo e l'amministrazione finanziaria devono essere improntati alla collaborazione e alla buona fede, sull'Agenzia ricadeva l'obbligo di verificare chi fosse concretamente il soggetto responsabile per il corretto adempimento degli obblighi tributari.

Constatato che il contribuente non rivestiva più l'incarico di amministratore e che l'Agenzia era venuta a conoscenza di un nuovo rappresentante dell'ente, rimaneva ininfluenza che l'associazione non avesse comunicato la variazione della carica sociale.

### **Scissione: società beneficiaria responsabile con la sola cartella di pagamento**

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 26784, del 6 ottobre 2025, ha statuito che una mera notifica alla beneficiaria di una cartella di pagamento relativa alla scissa in liquidazione è sufficiente per chiamarla in causa.

La vicenda trae origine da un'operazione di scissione, a seguito della quale l'allora Equitalia aveva notificato alle beneficiarie una cartella di pagamento relativa alla scissa in liquidazione.

In primo e secondo grado le beneficiarie avevano obiettato che la cartella di pagamento non contenesse gli elementi indispensabili per consentire il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, con accoglimento del rilievo da parte di entrambi i giudici.

Investiti della questione, i giudici di legittimità hanno *in primis* ritracciato la differenza fra la norma civilistica e quella fiscale.

L'articolo 2506-quater, comma 3, del Codice civile, stabilisce che ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico e introduce, in relazione ai debiti della società scissa antecedenti alla scissione, un limite alla responsabilità patrimoniale delle società coinvolte.

Ciò non vale invece ai fini fiscali, in quanto l'articolo 173, commi 12 e 13, del TUIR, prevede che per gli obblighi della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia della scissione risponda anche la società beneficiaria. Pertanto, ai fini fiscali non operano i limiti fissati dalla normativa civilistica.

Ciò trova conferma nel disposto dell'articolo 15, comma 2, del DLgs n. 472/1997.

Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha ribadito che la beneficiaria è a conoscenza della situazione debitoria della scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva.

La Corte ha, inoltre, osservato che da tale principio si è discostata la sentenza d'appello, nel ritenere l'invalidità della cartella impugnata per non aver l'Amministrazione adempiuto al proprio onere di motivazione, connesso al fatto che si trattava del primo atto notificato alle odierne controricorrenti.

Di conseguenza, a parere dei giudici, la semplice cartella di pagamento è in grado di integrare la responsabilità della beneficiaria, quale soggetto che è di fatto a conoscenza della situazione debitoria della scissa.



Per maggiori informazioni e approfondimenti:

**Daide Attilio Rossetti**

*Responsabile Dip. Tax Advisory*

Daide.Rossetti@MorriRossetti.it

**Roberta De Pirro**

*Responsabile del Centro Studi*

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

---

Seguici su 

Legal & Tax  
Risk Management Firm

**MORRI ROSSETTI & FRANZOSI** |